


# Ma lo scudo, chi difende?

Lo 'scudo fiscale' nella sua terza versione, fortemente spinto con tutti i mezzi dal governo italiano, rappresenta una opportunità per molti, ma non per tutti. Molti sono ancora gli aspetti poco chiari e i dubbi relativi soprattutto a cosa accadrà alle somme rimpatriate e la concreta utilizzabilità dello scudo in una eventuale inchiesta fiscale o penale. *Ticino Management* propone una 'guida' per il contribuente italiano interessato ad avvalersene.

“Lo scudo deve riuscire”. Questa la parola d'ordine che circola a ogni livello in Italia. Dalle sanzioni devono arrivare diversi miliardi di euro per ridurre il debito pubblico a fine anno e dai capitali regolarizzati o rimpatriati deve provenire un solido flusso di ritenute su dividendi, interessi e capital gain. Su ogni fronte il governo è all'offensiva. Il linguaggio militare è opportuno perché l'impeto profuso da media e opinion leader pone il ragionamento sistematico, l'analisi dei casi, la logica fiscale giuridica e a volte il senso comune in secondo piano.

La persona che - non avendo dichiarato sul quadro Rw della dichiarazione fiscale italiana la disponibilità o il trasferimento di capitali all'estero - può scegliere se fare un ragionamento di tipo 'politico-emozionale' e riflettere sulla tendenza dei governi a fare giustizia dell'evasione fiscale partendo per così dire 'dal fondo', cioè dai luoghi dove i proventi dell'evasione sono investiti, o fare un ragionamento tecnico analizzando con attenzione le opportunità e i rischi. Ed è a questo atteggiamento, un po' controcorrente, che *Ticino Management* vuole dare un supporto. La possibilità di mantenere in Svizzera gli averi rimpatriati «è un dato di fatto», afferma Edward F. Greco, direttore dell'Istituto di diritto tributario del Centro di studi bancari, «alla Svizzera è preclusa la strada della regolarizzazione ma non quella del rimpatrio 'virtuale' o 'giuridico'».

La piazza bancaria ticinese vedrà quindi accelerarsi quel processo che - venuti riducendosi i vantaggi dati dalla frontiera - ha messo al centro la competenza e la qualità complessiva del servizio di private banking e wealth management. Secondo alcuni osservatori questa volta non sarà solo la Svizzera la fonte prin-



cipale di adesioni allo Scudo.

Nelle precedenti due edizioni dello scudo il 71% delle regolarizzazioni e il 58% dei rimpatri provenivano dalla Svizzera. Ma questa volta potrebbero muoversi anche i patrimoni gestiti attraverso reti societarie, per esempio in Lussemburgo o nei veri paradisi fiscali. Si tratta di somme importanti con un ordine di grandezza superiore. «Lo scudo ter si inserisce in una tendenza di lungo termine che rende meno utili quelle strutture create negli anni '60 e '70 per difendere i patrimoni meno dal fisco e più da incognite politiche o per renderli più facilmente investibili a livello internazionale», spiega Giancarlo Cervino del Centre for international fiscal studies di Lugano, e questo potrebbe alzare il controvalore medio delle somme scudate. Nelle precedenti edizioni dello scudo l'ammontare medio dei rimpatri era di 500 mila euro e per le regolarizzazioni era inferiore a 250 mila euro.

**L'aspetto tempo.** Il tempo gioca a sfavore di tutti. «Io credo che presto il governo allungherà, in un modo o nell'altro, le scadenze. Questo sicuramente potrebbe portare a un maggiore successo dell'operazione», afferma Greco, socio dello studio legale tributario Fantozzi e associati di Lugano. In ogni caso al momento l'unico adempimento che deve assolutamente essere completato entro il 15 dicembre è il pagamento della 'sanzione' detta 'imposta straordinaria' pari al 5% del controvalore totale delle somme rimpatriate o regolarizzate. Se il processo di rimpatrio deve essere già impostato entro il 15 dicembre, alcune operazioni potranno essere perfezionate in un secondo momento.

**Il rimpatrio.** Attualmente il rimpatrio è l'unica opzione aperta per chi detiene attività in Svizzera e in Liechtenstein. Il rimpatrio non è però una 'seconda scelta', anzi è la soluzione ideale per chi vuole aderire allo scudo mantenendo la ri-



**Giancarlo Cervino del Centre for international fiscal studies di Lugano.**

servatezza.

Infatti il rimpatrio:

- consente di evitare la compilazione del modulo Rw e l'auto-liquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio;
- permette l'accesso al regime di segretezza;
- permette agli intermediari di liquidare, anche in modo forfetario, il reddito prodotto tra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio.

Il rimpatrio è ammesso solo per le attività "idonee a formare oggetto dei rapporti di custodia, amministrazione e gestione da parte degli intermediari". Questo sembrerebbe escludere:

- prodotti finanziari non trattabili in Italia (come certi tipi di hedge);
- immobili;
- opere d'arte, yacht, gioielli.

Quali soluzioni trovare per questi asset? Per i prodotti finanziari l'unica soluzione alla loro liquidazione è optare per il rimpatrio giuridico, senza smobilizzazioni.

«Per gli immobili la situazione è delicata poiché l'Amministrazione fiscale italiana ha confermato che quelli detenuti in Svizzera non sono regolarizzabili. Per leggi interne sono anche non facilmente cartolarizzabili. Inoltre, i contribuenti che detengono questi immobili potrebbero essere individuati facilmente

con attività investigative», fa notare Giancarlo Cervino, storico collaboratore di *Ticino Management* sulle questioni fiscali, «a questo punto il contribuente potrebbe non regolarizzare l'immobile rimpatriando invece altri valori. In alternativa il contribuente potrebbe vendere l'immobile e scudare il ricavato, oppure se si tratta di proprietà detenuta da lungo tempo, decidere di dichiararlo in Italia incorrendo nelle vecchie sanzioni amministrative che sono sempre inferiori alle nuove modificate a partire da quest'anno».

Per gli yacht è teoricamente possibile rimpatriare giuridicamente l'imbarcazione iscrivendola al registro navale italiano, ma l'operazione è molto onerosa in quanto il registro richiede degli standard minimi (per esempio in termini di personale assunto a tempo pieno e di retribuzione) molto costosi. Per le opere d'arte il rischio della regolarizzazione è un sequestro o un vincolo alla vendita posto dalla Soprintendenza per motivi artistici. Si può scegliere la strada della 'cartolarizzazione'. In pratica cedere questi beni a un veicolo che emette delle quote rimpatriabili. Anche questa operazione può essere perfezionata con calma, ma è essenziale ottenere in tempo una perizia in modo da valutare con esattezza il controvalore scudato e l'ammenda del 5% da pagare.

Una volta deciso per il rimpatrio cosa bisogna fare? Il meccanismo previsto dallo Scudo ter è il seguente:

1) il contribuente contatta una banca re-

sidente o la stabile organizzazione italiana di una banca estera (anche svizzera), una Sgr, una Sim, un Agente di cambio, una Fiduciaria oppure le Poste italiane, e accende un contratto di amministrazione del risparmio o custodia o gestione patrimoniale.

2) il contribuente presenta una dichiarazione riservata nella quale elenca in modo analitico e preciso, valorizzandole, le attività che vuole trasferire in amministrazione o deposito all'intermediario e procede al trasferimento delle attività presso l'intermediario.

3) l'intermediario verifica la dichiarazione riservata senza obbligo di controllare se le attività in essere erano detenute dal contribuente prima del 1° gennaio 2009. Questo aspetto è infatti autocertificato dal contribuente.

4) l'intermediario calcola l'imposta relativa al trasferimento e l'imposta dovuta sugli utili maturati nel corso del 2009 e, ottenuto il controvalore, provvede a versarla in forma anonima al Fisco.

Cosa significa 'detenute entro il 2008'? Per poter essere scudata, l'attività deve essere stata nelle disponibilità del contribuente prima del 1° gennaio 2009. Tocca al contribuente documentarne il possesso in modo che risulti convincente per l'intermediario. Per immobili, oggetti e azioni di società non quotate tutto questo è chiaro. Ma cosa accade se parliamo di titoli quotati? Con realismo l'Agenzia delle entrate ha affermato che si considerano scudabili anche attività acquistate nel corso del 2009 ma per così dire 'figlie' di attivi detenuti precedentemente. Per esempio 100 mila euro di obbligazioni comprate nel 2009 utilizzando i proventi della vendita di azioni detenute del 2008. L'importante è che il controvalore dei titoli 'figli' non ecceda quello dei titoli 'madre'. Poniamo che un investitore voglia scudare un pacchetto di azioni comprate a 100 mila euro nel gennaio 2009 vendendo un identico controvalore di titoli acquistati nel 2008. Se le azioni in questione oggi valgono 150 mila euro è possibile scudarle per 150 mila euro.

**Il rimpatrio 'virtuale'.** «Il rimpatrio giuridico è possibile», conferma (nel box accanto) l'avvocato Paolo Bernasconi. Di fatto è stata questa, nelle precedenti edizioni dello scudo, l'opzione adottata dalla grande maggioranza dei contribuenti con averi in Ticino. Come fun-

## Fare controinformazione

La parola giusta è 'controinformazione': fare chiarezza e disperdere le nebbie della cattiva informazione e dell'ambiguità. Questo l'impegno personale, in parte etico in parte professionale preso in queste settimane da molti professionisti svizzeri, qualcuno dei quali non trova più nella stampa italiana anche qualificata quell'attento rispecchiarsi dei fatti e quella distinzione fra opinioni ed eventi a cui era abituata. In prima linea in questa opera di chiarezza, svolta sulla stampa e nei corsi del Centro di studi bancari, troviamo Paolo Bernasconi (**nella foto**), avvocato, docente e figura di riferimento a livello mondiale nella elaborazione di norme per la cooperazione internazionale in materia di lotta al crimine.

*Circolano molte affermazioni sulla fine del segreto bancario svizzero. E su queste fa leva chi vorrebbe presentare questo scudo come una via di uscita obbligata...*

Sono affermazioni false. Il segreto bancario svizzero non è finito. Esiste e rimane ancorato a precise norme che datano ormai da oltre 50 anni. Sono cambiate alcune eccezioni. E anche queste solo con l'approvazione del parlamento svizzero. Nessun accordo prevede uno scambio automatico di informazioni, nessuno permette di chiedere informazioni su un nominativo presso più di una banca.

*Sì, ma c'è il caso Ubs...*

È falso che Ubs abbia rivelato 4.100 nomi di propri clienti al fisco americano, l'Internal revenue service (Irs). È successo il contrario: l'Irs ha chiesto al fisco svizzero il 31 agosto di avere questi nomi. E il fisco svizzero deciderà se, come e


quando accogliere questa domanda, e comunque i clienti potranno ricorrere al Tribunale amministrativo federale contro questa eventuale decisione. E fino a quando il governo prima e il tribunale poi non avranno dato il loro assenso, se lo daranno, nessun documento e nessun nome sarà comunicato al fisco americano.

*Parliamo ora dello scudo. Si sente dire in Italia che il rimpatrio giuridico o 'virtuale' non sarà possibile.*

È falso. Il rimpatrio giuridico è possibile. Lo ha riconosciuto anche l'Agenzia delle entrate che comunque lo aveva confermato più volte. È ancora più falso far circolare l'ipotesi che le banche svizzere, e sottolineo banche svizzere, che hanno come azionista una banca italiana saranno tenute a comunicare il nome dei loro clienti italiani direttamente o indirettamente alle autorità fiscali italiane. Non possono essere tenute a farlo e se lo facessero si renderebbero autori di un reato penale e sarebbero perseguibili d'ufficio.

*Quindi non ci sono differenze fra questa terza edizione e le prime due dello scudo fiscale?*

Esatto: la principale differenza è rappresentata dalla disinformazione che si è fatta sul segreto bancario.



ziona? In pratica l'intermediario prende in carico le attività e le subdeposita a suo nome presso un qualunque intermediario residente o meno, che potrebbe benissimo coincidere con la banca o la fiduciaria nella quale il contribuente deteneva i valori stessi.

Questa modalità era stata confermata da una presa di posizione dell'Associazione bancaria italiana, secondo la quale una volta che il contribuente ha costituito il deposito presso l'intermediario italiano non assume rilevanza a questi fini la circostanza che la banca o l'intermediario italiano provveda poi a subdepositare le dette attività presso un intermediario estero.

Anche l'Amministrazione fiscale italiana in occasione del primo Scudo aveva chiarito, nella circolare 9/2002, che "affinché si realizzi una ipotesi di rimpatrio è sufficiente che l'intermediario italiano assuma formalmente in custodia deposito o amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all'estero anche senza procedere al ma-

teriale afflusso nel territorio dello stato". In pratica nel momento in cui prende in carico i valori l'intermediario italiano accende un contratto di subdeposito presso la banca o fiduciaria svizzera.

Concretamente il contribuente potrà continuare a 'gestire' le sue attività anche se formalmente dovrà farlo dando istruzioni all'intermediario italiano.

Il rimpatrio giuridico consente di mantenere all'estero delle attività che non potrebbero essere oggetto di rapporti di custodia o amministrazione in Italia.

**Il conto segretato: anonimato con molti ma.** Il rimpatrio giuridico non cambia però la natura del conto segretato, natura che pone vincoli a chi desidera mantenere l'anonimato. Le attività rimpatriate rimangono in un conto segretato che mantiene questo regime a patto che il conto segretato non abbia uscite o entrate se non quelle legate all'evoluzione degli averi. In pratica il cliente può prendere delle decisioni di investimento, se l'accordo con l'intermediario lo prevede, vendendo i titoli

in portafoglio e comprandone altri o parcheggiando la liquidità.

Il saldo del conto può aumentare per effetto di dividendi, cedole e capital gain, può crescere grazie a degli investimenti fortunati, così come può diminuire per delle minusvalenze e per le tasse pagate dall'intermediario per conto del contribuente. Ma se il cliente aggiunge qualcosa al conto o - caso più concreto - vuole liquidare parte dei suoi averi, il conto rimane segretato solo per l'importo residuo. Insomma, il contribuente italiano sembrerebbe dover scegliere fra la privacy e la possibilità di accedere ai propri soldi 'rimpatriati'. Non è chiaro quindi quando e come il contribuente potrà 'uscire allo scoperto'. In teoria chi volesse mantenere l'anonimato potrebbe dover tenere ad infinitum gli averi sul suo conto.

Esiste il rischio che i conti segretati non restino tali? A dire il vero il comportamento del Fisco italiano nei confronti dei conti segretati fino a oggi non è stato dei migliori. Quando nel 2007

venne resa efficace l'anagrafe dei conti, i conti segreti nati dallo scudo I e II sono stati poi inseriti in archivio alla stregua dei conti ordinari. In concreto, la riservatezza a suo tempo annunciata è venuta meno anche se fu assicurato che l'inclusione nell'anagrafe dei conti non comportava la possibilità di un controllo dei contenuti del conto coperto da scudo. In effetti non si ha notizia, assicurano gli esperti, dell'utilizzo di queste informazioni nelle attività di indagine da parte della Agenzia delle entrate. E questa volta la legge definisce in modo chiaro che - comunque acquisite - le informazioni contenute in conti segreti non potranno essere utilizzate contro il contribuente.

**La regolarizzazione.** Con la regolarizzazione il contribuente si 'costituisce' e dichiara al fisco italiano il suo possesso degli attivi scudati. Lo svantaggio principale è la perdita di anonimato. I vantaggi sono due:

1) gli attivi possono rimanere dove sono, e questo vale sia per attivi 'mobili' come prodotti finanziari, sia per i beni non rimpatriabili quali immobili, gioielli, opere d'arte o yacht. Non c'è bisogno di intestazione fiduciaria a terzi.

2) il contribuente può disporre liberamente di questi attivi, per esempio venderli in tutto o in parte o spostarli in un paese terzo (a quel punto anche in Svizzera).

La regolarizzazione è ammessa negli stati Ue e nei paesi indicati nella speciale 'White List' riportata nella circolare dell'Agenzia delle entrate italiana che non ha una relazione necessaria e diretta con la più famosa White List Ocse.

**Imposte sui redditi maturati nel 2009.** I redditi maturati nel 2009 su averi detenuti entro la fine del 2008 non sono gran cosa. Le obbligazioni hanno dato rendimenti irrisori. Le azioni sono cresciute, ma pochi ne hanno approfittato ottenendo dei capital gain. Parliamo quindi di somme pari a pochi millesimi sul valore totale dei titoli scudati. Ma questa potrebbe essere la classica buccia di banana sulla quale il contribuente potrebbe scivolare. Di cosa si tratta?

Contestualmente alla dichiarazione riservata, il contribuente che effettua il rimpatrio deve pagare le imposte sui redditi maturati nel corso del 2009 dai valori scudati. Questi redditi possono es-

## Csb: una scuola bancaria sempre più fiscale

«Lo Scudo fiscale non è un fatto isolato nel panorama tributario internazionale. Numerosi Paesi, in circostanze e con regole diverse, si sono attivati per recuperare gettito proveniente dall'evasione fiscale», spiega Edward F. Greco, direttore dell'Istituto di diritto tributario del Centro di studi bancari e socio dello Studio legale e tributario Fantozzi e associati di Lugano, «lo Scudo avrà certamente un effetto significativo sul piano del rapporto tra cliente e consulente». Le implicazioni sono molteplici, precisa l'avvocato: «Per questa ragione, spesso accompagnata all'elevata fiducia nella banca estera, numerosi clienti che aderiscono allo Scudo fiscale scelgono il meccanismo del 'rimpatrio giuridico o virtuale', che consente di mantenere in sub-deposito gli averi presso una banca estera. Il conto viene intestato ad una fiduciaria statica italiana che opera quale sostituto d'imposta alla stregua di una banca italiana».

Tutto questo è importante per la piazza bancaria ticinese, perché la modalità di rimpatrio impone al consulente finanziario di conoscere una serie di regole sulla fiscalità italiana necessarie per continuare a gestire con fluidità il pa-

sere calcolati in forma analitica applicando sulle plusvalenze (cedole e dividendi) le ritenute e imposte sostitutive che sarebbero state applicate in Italia oppure in forma presuntiva.

Nella forma presuntiva non si entra nel merito dei prodotti da cui è composto, l'intermediario prende il valore totale dichiarato e applica a essi il tasso ufficiale medio (che è variato nel corso del 2009, scendendo dal 2,5% dei primi 20 giorni di gennaio fino all'1% dal 13 maggio in poi). Ottiene così un rendimento presuntivo annuo (circa l'1,4%) sul quale applica una aliquota speciale una tantum del 27%. Nel calcolo non è possibile sottrarre le minusvalenze maturate. Questo esenta il contribuente dall'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa fiscale relativa a redditi conseguiti nel 2009. Nella forma analitica invece vengono calcolati e tassati i redditi prodotti da ciascuna attività. Quale forma con-

trimento oggetto di emersione. Da qui l'importanza di approfondire i principi riguardanti l'ordinamento tributario italiano, così come le regole, assai tecniche e rigide, della fiscalità finanziaria.

«Se negli anni scorsi poche nozioni potevano essere sufficienti per dialogare con un cliente anche su questioni fiscali, in futuro le scelte riguardanti la tassazione degli investimenti saranno importanti quanto il rendimento stesso. Ricadrà sul consulente il compito di spiegare l'impatto fiscale di ogni scelta», fa notare Edward F. Greco.

Il tema dell'emersione di capitali nascosti sarà ricorrente in futuro: «Le esperienze compiute dall'Italia con lo Scudo fiscale saranno oggetto di esame sia da parte degli economisti che da parte dei dipartimenti di politica fiscale degli Stati Ocse; vanno pertanto lette alla luce dei lavori che appunto l'Ocse sta sviluppando in materia di compliance fiscale. A questo proposito, lo scorso settembre l'Ocse ha pubblicato un nuovo rapporto, 'Engaging with high net worth individuals on tax compliance', che costituisce, oltre che una ricerca sul tema, una dichiarazione programmatica dei futuri lavori di coordinamento e analisi

viene scegliere?

In linea generale:

- per obbligazioni e titoli che prevedono solo una tassazione alla fonte la dichiarazione presuntiva e quella analitica sono formalmente equivalenti;
- per obbligazioni e titoli che prevedono anche o solo l'inserimento del cespite nel reddito totale del contribuente (e quindi l'inserimento nel modello Unico) è necessario optare per la presuntiva;
- per immobili o beni che hanno prodotto un reddito (ad esempio per il loro affitto o prestito) andrebbe effettuata la dichiarazione analitica.

**La sanzione.** La sanzione o 'imposta straordinaria' prevista dallo scudo ter è moderata. Si tratta di fatto del 5% sull'intero ammontare 'scudato' sia in caso di regolarizzazione sia in caso di rimpatrio.

La norma in realtà è formulata in modo più complesso: prevede infatti un'im-

che l'Organizzazione svolgerà per contrastare l'evasione fiscale, passando quindi dall'ambito dell'impresa e del segreto bancario, come ha fatto nelle pubblicazioni passate, per arrivare in quest'ultimo lavoro a concentrarsi sulla persona fisica.

In prospettiva è chiaro che l'attenzione delle amministrazioni e delle autorità che svolgono indagini tributarie sarà rivolta non solo ai contribuenti, ma anche a tutti coloro che consapevolmente partecipano ad operazioni prive di scopo economico caratterizzate da motivazioni esclusivamente fiscali. «Nel rapporto Ocse vi è anche un capitolo dedicato alla voluntary compliance, dove si preannuncia il futuro scenario dei prossimi anni, che vede gli Hnwi considerare la possibilità di denuncia spontanea quale reale strada per sanare posizioni fiscali non dichiarate. A questo proposito vengono incoraggiate le amministrazioni fiscali a predisporre in seno agli stessi gruppi di esperti preparati per interloquire con gli Hnwi ed i loro rappresentanti nella delicata fase dell'emersione di capitali esteri non dichiarati in passato. In questo contesto di forte evoluzione, va anche aggiunto che i recenti accordi che i Paesi europei ed extraeuropei hanno stipulato basandosi sull'articolo 26 del modello Ocse im-

posta straordinaria del 50% sul reddito figurativo dei beni scudati. Il reddito figurativo è stimato forfetariamente pari al 2% del valore per ciascuno dei 5 anni dal 2004 al 2008 oggetto di possibile imposizione fiscale. La natura forfetaria dell'imposta è dimostrata dal fatto che prescinde dalla effettiva detenzione. Che il bene scudato sia stato acquisito nel 2004 o nel 2008, pagherà comunque la sanzione del 5%.

Quale valore assegnare alle attività 'scudate'? Per contanti e titoli quotati il valore è calcolato dall'intermediario stesso al momento dell'emersione. Per altre attività non quotate invece il decreto prevede di fatto due possibilità: il prezzo di acquisto (documentato) o il valore attribuito al momento dell'emersione. In questo caso possono essere utili (se non obbligatorie) delle perizie. Non è intuitivo, ma in molti casi al contribuente conviene dichiarare un valore alto, e que-

## Il Centro di studi bancari di Vezia.

pongono di riesaminare le strutture societarie finanziarie o commerciali in un ottica di trasparenza e collaborazione tra autorità fiscali, anche con riguardo al transfer pricing, che presumo sarà un nuovo filone di analisi per la ricerca di gettito tributario, ma questa volta nei confronti dell'impresa», conclude l'avvocato Greco.

In un succedersi di così importanti cambiamenti, il Centro di studi bancari e la Facoltà di economia dell'Università degli studi dell'Insubria propongono, durante il primo semestre 2010 (con inizio a gennaio e termine ad aprile), l'ottava edizione dell'Executive master 'La fiscalità finanziaria internazionale'. Si tratta infatti di un'iniziativa unica nell'ambito della formazione continua per operatori finanziari e in quella universitaria post-laurea, sia per il tema che viene affrontato in una visione transfrontaliera e comparata, sia per l'importanza centrale assunta in tutte le legislazioni dalla fiscalità delle attività finanziarie. Il cor-

sto per due ragioni:

1) lo scudo non è un condono. L'Amministrazione fiscale può sempre rivalersi su sottrazioni di imposta che ritenga di importo superiore alla somma scudata. In pratica se l'Agenzia delle Entrate rileva una sottrazione di imposta per 1,5 milioni di euro e il contribuente ha scudato un milione di euro, l'Agenzia applicherà le sanzioni previste sui 500 mila euro eccedenti. E - anche considerando tutti gli adeguamenti e gli sconti previsti per chi rinuncia al contenzioso, variabili fra il 50 e l'80% della richiesta - si tratta comunque di una aliquota superiore al 5%. Maggiore è la somma scudata, maggiore è la protezione.

2) «Valutare pienamente le attività scudate permette di evitare una eventuale imposta sul maggior valore maturato», fa notare Giancarlo Cervino. Poniamo il caso di titoli di una società non quotata svizzera che ha in carico beni in Ita-



so, che si articola in 158 ore di didattica, è rivolto al professionista che vuole sviluppare le conoscenze indispensabili per proporre con competenza ai propri clienti le migliori soluzioni per l'investimento e/o la pianificazione fiscale: quindi consulenti alla clientela, financial planners, asset managers, commercialisti, avvocati, fiduciari e giuristi d'impresa.

lia. Se il contribuente li valorizza pienamente pagherà sì il 5% di 'tariffa scudo', ma quando vorrà cedere i beni non pagherà poi l'imposta sulla plusvalenza che varia dal 12,5% al doppio.

Questo aspetto rende lo scudo-ter molto interessante per chi vuole smantellare costruzioni societarie messe in piedi magari negli anni '70 o '80. È il caso di una società che detiene partecipazioni o attivi in Italia. Il contribuente può valorizzarla al costo storico (poniamo un milione di euro) o al valore di mercato degli attivi (poniamo 10 milioni di euro). Nel primo caso pagherà 50 mila euro e nel secondo caso 500 mila euro di 'tariffa scudo'. Ma la tassazione sulla plusvalenza nel primo caso avverrebbe su 9 milioni di cespiti, nel secondo su un cespiti vicino allo zero.

Il contribuente italiano non ha problemi a pagare il 5% di sanzione e nemmeno a pagare quei costi fiscali che il



Edward F. Greco, direttore dell'Istituto di diritto tributario del Centro di studi bancari.

La polizza, che può essere sottoscritta tramite una fiduciaria o un intermediario, gode dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi: la non sequestrabilità, la non pignorabilità e l'esenzione dalla imposta di successione. I redditi da capital gain realizzati dal sottostante di una polizza sono in regime di sospensione di imposta. L'imposta viene pagata solo all'atto in cui la polizza viene riscattata. L'aspetto successorio è particolarmente importante in una polizza che può avere diversi beneficiari in quote diverse. Attraverso la polizza si possono trasferire patrimoni senza oneri fiscali anche a persone

che non fanno parte della famiglia.

rimpatrio o la regolarizzazione comporterebbe. Il suo problema è evitare delle indagini sul complesso delle sue attività, in particolare sulle attività che hanno permesso la costituzione della somma stessa.

**La soluzione ideale si chiama private insurance.** Per patrimoni di una certa consistenza la soluzione ideale si chiama private insurance. Si tratta di una polizza vita realizzata su misura per le esigenze del cliente che ha come sottostante l'insieme o una parte degli attivi rimpatriati. «Si possono inserire come sottostanti anche azioni di società non quotate, o posizioni come quote di hedge fund o private equity che non possono essere liquidate facilmente né facilmente trasferite in Italia», nota Greco.

## Valori cointestati

Nel caso in cui un bene sia posseduto da più persone è importante che tutti i comproprietari effettuino il rimpatrio scudando la loro quota (ad esempio un quarto di un immobile o metà degli averi su un conto). Possono farlo aprendo un conto segreto cointestato o rivolgendosi anche a più intermediari. L'importante è che lo facciano tutti. La mancata adesione allo scudo da parte di uno solo dei titolari del conto determina automaticamente la copertura per gli altri.

Finanza - tesa a risalire dalla capacità di spesa dimostrata a una possibile evasione - la sua dichiarazione riservata. Non è ancora chiaro se dovrà farlo entro un certo termine a partire dall'inizio delle indagini o anche in sede di contenzioso. Il decreto legge chiarisce che il legame potrebbe essere anche 'astratto'. Il contribuente dovrà però dimostrare che ha effettuato una certa spesa con i soldi provenienti dal denaro poi scudato.

Un commentatore de *Il Sole 24 Ore* si è spinto a dire che lo scudo potrebbe permettere di opporsi ad accertamenti induttivi non solo ex ante, cioè nei cinque anni precedenti lo scudo, ma anche dopo praticamente ad vitam. «Tutto questo cozza contro il senso comune», commenta Cervino, «se il contribuente ha speso 100 mila euro per esempio per comprare un'auto di lusso nel 2007 anche se risulta nullatenente, non può logicamente opporre uno 'scudo' di 500 mila euro fatto nel 2009 perché è chiaro che quel denaro si riferisce a una somma che non è stata scudata e quindi rimane oggetto di indagine. Lo stesso vale per ciò che avviene dopo. Se un contribuente spenderà 50 mila euro per una vacanza di lusso nel 2010 non potrà certo averlo fatto con la somma rimpatriata, che rimane sul conto segreto e per definizione non può essere spesa».

Lo scudo infatti non è un condono. Lo Stato italiano non mette 'una pietra sopra' l'insieme delle attività che hanno portato all'evasione, attività che possono essere desunte da mille indizi, ma solo sulla costituzione di capitali all'estero.

Inoltre, scrive *Il Sole 24 Ore*: «gli uffici delle Agenzia delle Entrate in questi ultimi anni davanti a un accertamento da redditometro non hanno quasi mai voluto condividere la tesi, anche quando dimostrabile, che la maggior capacità derivasse dall'utilizzo delle somme rimpatriate».

In questo senso il contribuente infedele «esibendo la dichiarazione riservata potrebbe forse evitare le conseguenze di alcuni reati commessi e ridurre l'imponibile evaso, ma darebbe la sensazione alla Guardia di Finanza di aver colto nel segno incentivandola a proseguire le indagini non tanto nella direzione del reato di omessa dichiarazione del trasferimento e detenzione di valori all'estero, ma di tutto il resto», conclude Cervino.

**Chi è scudato nelle Cfc?** Una seconda questione aperta è quella delle cosiddette Cfc, vale a dire le società detenute da residenti italiani in ragione di una partecipazione di collegamento o controllo in un Paese o Territorio a fiscalità privilegiata, tassate a norma degli articoli 167 e 168 del Tuir 'per trasparenza'. In pratica il fisco o le considera come se non avessero una ragione giuridica propria e - in mancanza di prova contraria - le pone direttamente in capo ai soci pro quota, oppure permette a questo di scudare gli averi detenuti con gli effetti in capo ai titolari effettivi.

Il comma 7 bis del decreto legge stabilisce che gli effetti dello scudo si producono direttamente sui soci della Cfc. È una ipotesi allettante che potrebbe rendere lo scudo-ter infinitamente più redditizio per lo Stato italiano degli altri due precedenti. Chi possiede una Cfc rischia infatti di vedersi costretto a pagare somme davvero ingenti se 'scoperto' dal fisco. Una 'sanzione' pari al 5% del loro valore non è poi così lontana dal costo di amministrazione di una architettura societaria complessa e relativamente vulnerabile.

**Normativa antiriciclaggio.** La circolare contenente tutti i chiarimenti relativi al decreto era stata annunciata per venerdì 9 ottobre. È apparsa invece lunedì 11. E per una buona ragione. Venerdì 9 infatti il suo 'autore', il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befe- ra si trovava a Bruxelles a discutere la bozza della circolare con gli esperti della Commissione europea, preoccupati poco della coerenza della circolare con

## Per interposta persona

Premesso che lo scudo è un'opzione riservata alle persone fisiche e che deve essere relativo alle somme nella disponibilità di chi effettua la dichiarazione riservata o la regolarizzazione (il figlio non può scudare somme intestate al padre se vivente), la legge ammette il caso in cui la somma rimpatriata era posseduta attraverso una interposta 'persona'. Il soggetto interposto deve apparire però come uno schermo meramente formale, una scatola vuota senza obbligo di contabilità, ad esempio. Prendiamo il caso di un trust. Se il trust è 'revocabile' il fisco italiano lo considera come uno schermo formale che non merita nessuna considerazione in sé. Se il trust invece non è irrevocabile e discrezionario, lo scudo è impossibile. Il trustee non può scudare in quanto non ne ha la veste e i beneficiari nemmeno perché le somme non sono nella loro disponibilità. Il beneficiario che vuole 'scudare' deve quindi farsi consegnare dal trust la somma che tornata nella sua disponibilità sarà scudata. Con qualche difficoltà, perché non sarà facile documentare che la somma era detenuta dal dichiarante prima del 31 dicembre.

le normative relative al flusso di capitali nel mercato unico europeo e molto del rischio che lo scudo si trasformi in una gigantesca falla nella rete che da tempo si sta creando per ridurre il riciclaggio di denaro sporco.

Esiste infatti la possibilità che attraverso lo scudo vengano 'lavati' capitali che non provengono affatto dall'evasione fiscale (perché relativi ad attività che non pagano tasse) e magari nemmeno dall'Italia:

1) la circolare solleva gli intermediari dagli obblighi automatici di segnalazione alle autorità delle operazioni anomale o sospette e restringe l'obbligo ai casi in cui l'intermediario ritiene che gli averi in questione non derivino 'semplicemente' da una evasione.

2) non è facile escludere che averi an-

che ingenti siano nella disponibilità di un residente che apparentemente non può averle guadagnate a seguito di eredità o investimenti fortunati effettuati per lungo tempo. Chi può dire che quei 10 milioni di euro scudati da un contadino siciliano non siano l'eredità ricevuta dallo zio d'America trenta anni fa e saggiamente investita dai banchieri elvetici?

3) non è infatti necessario per accedere allo scudo dimostrare che le somme sono state effettivamente evase e trasportate.

4) a parte ogni considerazione, a causa della complessità delle operazioni da svolgere e del poco tempo disponibile gli intermediari italiani avranno ben poco tempo a disposizione per stabilire l'origine reale dei capitali scudati.

È un po' paradossale che la due diligence imposta dal Governo italiano in un contesto che è comunque sanzionatorio sia inferiore a quella che le banche italiane (o svizzere) effettuano su accordi di natura privata, come la apertura di un conto o la provvista di capitali. Il 'cattivo' banchiere svizzero insomma controlla i suoi clienti meglio di quanto non fa il buono italiano (l'intermediario). **Non punibilità.** Le ampie garanzie penali previste dal decreto sono state ampliate in sede di conversione in legge. Ancora una volta è opportuno chiarire che lo scudo non è un condono. Lo scudo copre il reato di mancata dichiarazione degli averi trasferiti o detenuti all'estero e copre in una certa misura alcuni dei reati 'accessori', questo al fi-

## Rimpatrio: istruzioni per l'uso

- Nel rimpatriare le somme occorre evitare il trasporto al seguito che richiederebbe la notifica alla Agenzia delle Dogane e la perdita dell'anonimato;
- Il contribuente che rimpatria dei valori deve optare per il risparmio amministrato o gestito dei beni scudati pena la perdita dell'anonimato. Altrimenti successivamente al rimpatrio i capitali non saranno assoggettati all'imposta del 12,5 alla fonte, ma l'eventuale capital gain finirà in dichiarazione dei redditi;
- Il contribuente non può però tenere in deposito prodotti che non sono commerciabili in Italia, come certi tipi di hedge fund, e non ha convenienza a trasferire o acquistare prodotti finanziari che prevedono la tassazione non alla fonte su dividendi o capital gain (altrimenti dovrebbe dichiararli sul modello unico);
- Il conto segretato non è segreto in caso di indagini di polizia giudiziaria (articolo 14 comma 4 D.L. 350/01) effettuate per qualunque ragione su richiesta della magistratura inquirente.

ne di evitare che la regolarizzazione (soprattutto) e il rimpatrio (in misura minore) potessero equivalere a una auto-denuncia. La non punibilità inizialmente prevista solo per i reati di dichiarazione infedele od omessa dichiarazione è stata poi estesa a tutti i reati coperti dai precedenti scudi: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili. Falso materiale, falso ideologico in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso di atto falso, distruzione soppressione e occul-

tamento di atti veri, falso in documenti informatici e false comunicazioni sociali.

Non sono invece coperti reati come emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti (le 'cartiere'), omesso versamento di ritenute (un reato molto serio per la legge italiana) e indebita compensazione (un reato sul quale recentemente l'Agenzia delle Entrate ha concentrato i suoi sforzi di indagine).

A differenza di quel che avviene in campo fiscale con il redditometro, in campo penale il contribuente deve dimostrare l'esistenza di un legame non astratto ma

concreto e causale tra il reato e la costituzione di una somma poi scudata. L'esclusione della punibilità scatta solo quando questi reati sono commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Si crea quindi una situazione curiosa in cui, per non pagare le conseguenze del reato A, l'accusato deve non solo confessare, ma dimostrare di averlo commesso solo al fine di commettere il reato B. Un paradosso che potrebbe avere conseguenze serie. «Pensiamo alla situazione di due amministratori di società che effettuano gli stessi reati al fine di sottrarre imposte al fisco. Il primo la costituisce all'estero, il secondo in Italia. Il primo non subisce nessuna conseguenza. Il secondo potrebbe andare in galera!», ricorda Giancarlo Cervino. Detto altrimenti, è come se il reato di furto di una automobile fosse non punibile se l'auto rubata viene portata all'estero e poi rimpatriata rimanendo nella disponibilità del ladro, e portasse invece in carcere se la macchina resta nascosta in Italia.

«Si profila una palese disparità di trattamento. La legge non è eguale per tutti e paradossalmente favorisce chi ha commesso più reati sfavorendo chi ne ha commessi di meno. Mi chiedo se questo potrebbe portare a una eccezione di incostituzionalità e soprattutto cosa succederebbe se un domani questa incostituzionalità venisse accertata dalla Corte, rendendo priva di effetti tutto l'impianto della legge», continua Cervino.

Greco non si pronuncia sulla questione di costituzionalità, ma sottolinea l'esistenza di un contrasto fra scudo fiscale e la normativa Iva, imposta soggetta alla normativa comunitaria. «Sono uscite sentenze della Corte di cassazione in cui gli effetti del 'condono' attuato negli scorsi anni da un contribuente, che aveva evaso anche l'Iva, sono stati contestati in quanto in contrasto con quella comunitaria», conclude l'avvocato Edward F. Greco, «la Cassazione ha dato ragione al ricorrente e torto al contribuente che ha aderito al condono, che voleva usufruire dei benefici previsti dal condono». Il ricorrente, è interessante segnalarlo, è l'Amministrazione finanziaria italiana.

Marco Terzi

**PROFESSIONISTI HR**

ARU SA  
Via Mizzardi  
C. 092  
Tel. +39 (0)51  
Fax +39 (0)51

- Intermediazione e ricerca
- Assessment
- Outplacement
- Formazione e coaching
- Intelligenza emotionale
- Gestione integrata delle risorse umane
- Amministrazione stipendi